

Ricorso proposto il 17 maggio 2016 — Cleversafe/EUIPO (Beyond Scale)**(Causa T-252/16)**

(2016/C 287/28)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Cleversafe, Inc. (Chicago, Illinois, Stati Uniti) (rappresentante: A. Lingenfelter, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario denominativo «Beyond Scale» — Domanda di registrazione n. 13 975 438*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 marzo 2016 nel procedimento R 2239/2015-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

— Il marchio in questione, nel suo complesso, non sarebbe percepito come un messaggio elogiativo promozionale che non indica l'origine commerciale.

Ricorso proposto il 17 maggio 2016 — Cleversafe/EUIPO (Storage Beyond Scale)**(Causa T-253/16)**

(2016/C 287/29)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Cleversafe, Inc. (Chicago, Illinois, Stati Uniti) (rappresentante: A. Lingenfelter, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «Storage Beyond Scale» — Domanda di registrazione n. 13 975 446*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 marzo 2016 nel procedimento R 2240/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

- Le parole che compongono il marchio non hanno un significato meramente elogiativo come propone l'esaminatore.

Ricorso proposto il 27 maggio 2016 — Korea National Insurance/Consiglio e Commissione**(Causa T-264/16)**

(2016/C 287/30)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Korea National Insurance Corp. (Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea) (rappresentanti: M. Lester e S. Midwinter, Barristers, T. Brentnall e A. Stevenson, Solicitors)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2016/475 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/659 della Commissione, del 27 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, nella parte in cui tali misure lasciano intendere di includere la ricorrente nell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio e nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC;
- condannare i convenuti alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che i convenuti hanno omesso di fornire una motivazione adeguata o sufficiente per l'inclusione della ricorrente.
 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che i convenuti hanno commesso un errore manifesto laddove hanno ritenuto soddisfatti, nel caso della ricorrente, i criteri per l'inclusione nelle misure impugnate e sul fatto che non sussiste alcuna base fattuale per la sua inclusione.
 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, dei principi in materia di protezione dei dati.
 4. Quarto motivo, vertente sul fatto che i convenuti hanno violato, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali della ricorrente, incluso il diritto di quest'ultima alla tutela della sua proprietà, dei suoi affari e della sua reputazione.
-